

QUESITO IN MATERIA DI NOMINA AMMINISTRATORE:

Gentile associazione desideriamo sottoporre il seguente quesito:

- a) Nei prossimi giorni terremo una assemblea dove riteniamo che uno dei consiglieri si proporrà come nuovo amministratore.
- b) In base a verifiche informali riteniamo che lo stesso non avrà una maggioranza sufficiente per la nomina e al tempo stesso l'amministratore in carica potrebbe - pure lui - non avere un quorum suff. per la riconferma. Di converso qualora l'ipotesi dei quorum sia confermata gli stessi non sarebbero sufficienti per una decadenza dell'amministratore in carica (Cioè se si votasse per la DECADENZA - non la nomina - riteniamo che il quorum non sarebbe sufficiente)
- c) L'assemblea precedente, in cui l'amministratore è stato confermato, si è tenuta in data anteriore all'ingresso della nuova normativa che prevede la nomina del medesimo per il biennio successivo.-

In funzione dello scenario di cui sopra e non ultimo con riferimento ai recenti dettami di legge si è a chiedere:

- Qualora lo scenario B abbia a realizzarsi l'amministratore in carica è da intendersi decaduto?
- In che modo, nullo o positivo, la norma che prevede la nomina dello stesso per il biennio è applicabile / escludibile sebbene la norma sia entrata in vigore dopo la precedente riconferma?
- La circostanza che ipotizziamo verificarsi che, di fatto, non è di sfiducia verso l'amministratore in carica ma di "politica" a fronte di un condomino che si propone in tale ruolo e che riteniamo porti ad una situazione di stallo (non nomina - non decadenza) è tale per cui si debba - comunque - considerare decaduto l'amministratore in carica e che pertanto lo stesso sarà tenuto solo ad atti di ordinaria amministrazione sino a quando quello nuovo sarà nominato?

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

"La legge n. 220/12 non prevede una disciplina transitoria (tranne alcune eccezioni), pertanto quello che è accaduto nel vigore della vecchia disciplina resta regolato dalle precedenti norme. A mio avviso, ciò si può desumere dal fatto che tra i dettami dotati di istantanea applicazione, possono annoverarsi tutti quelli che non apportano alcuna innovazione alle norme previgenti, perché immutate o viceversa perché destinate a disciplinare specificatamente le fattispecie che, già dotate di definizione generale, oggi, anche in virtù della persistente interpretazione giurisprudenziale, trovano un'analogia lettura rispetto a quella esistente

Le regole riguardanti invece la gestione annuale o tutte quelle attività che hanno avuto inizio sotto la precedente normativa senza aver ancora esaurito i rispettivi effetti, in virtù del principio di irretroattività, saranno applicabili all'esaurimento degli effetti medesimi. Quindi, tutte le norme attinenti alle procedure di nomina, revoca, durata dell'amministratore (all'articolo 1129 del Codice civile) troveranno efficacia effettiva sulle nomine attuate soltanto successivamente alla data del 18 giugno 2013.

Nel caso di impossibilità di nominare un nuovo amministratore, la riforma prevede che l'amministratore uscente (sia esso dimissionario o non riconfermato) possa chiedere la nomina di un amministratore giudiziario"